*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 224**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 25 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**00A12403**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. **262.**

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e successive modifiche e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: "Art. 6. — 1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.

2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e *soltanto* per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità."».

Art. 2.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 345 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: "Art. 8. — 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.''».

Art. 3.

1. All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al titolo del punto I la parola: «Lavorazioni» è sostituita dalla seguente: «Mansioni»;

*b)* la lettera *b)* del numero 1) concernente gli agenti fisici è sostituita dalla seguente: «*b)* rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.»;

*c)* la lettera *c)* del numero 3 concernente gli agenti chimici è sostituita dalla seguente: «*c)* sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: ''può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)''»;

*d)* al punto II, dopo il titolo: «Processi e lavori» al numero 1 è premesso il seguente periodo: «Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.»;

*e)* al punto II, il numero 7) è sostituto dal seguente: «7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.»;

*f)* al punto II, il numero 13) è soppresso;

*g)* al punto II, il numero 27) è sostituito dal seguente: «27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.»;

*h)* al punto II, il numero 33) è sostituito dal seguente: «33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.»;

*i)* al punto II, al numero 34), dopo le parole: «pistole fissachiodi» sono aggiunte in fine le seguenti: «di elevata potenza».

Art. 4.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera *a)*, limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera *c)*.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:

*a)* gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

*b)* il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;

*c)* il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VERONESI, *Ministro della sanità*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro per gli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

## N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 94/33 del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro è pubblicata in GUCE n. L 216 del 20 agosto 1994.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari».

— L'art. 1, comma 4 della succitata legge, così recita:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17».

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, reca: «Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro».

— La legge 17 ottobre 1967, n. 977, reca: «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti».

*Note all'art. 1:*

— Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, vedi note alle premesse.

— Per la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: «Attuazione delle direttive Euratom n. 80/836, n. 84/467, n. 84/466, n. 89/618, n. 90/641 e n. 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti».

*Note all'art. 2:*

— Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo n. 626 del 1994, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/655/CEE, 90/269, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

— Il titolo I, capo IV del succitato decreto legislativo, così recita: «Capo IV - *Sorveglianza sanitaria*».

— Si trascrive per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 16:

«Art. 16 *(Contenuto della sorveglianza sanitaria)*. — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

*a)* accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

*b)* accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente».

— Il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, reca: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212».

— I commi 1 e 3 dell'art. 44 del succitato decreto legislativo così recitano:

«Art. 44 *(Controllo sanitario)*. — 1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.

2. *(Omissis)*.

3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48».

*Note all'art. 3:*

— Per la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle premesse.

— Il testo vigente dell'allegato I della succitata legge come modificata dal decreto qui pubblicato, così recita:

ALLEGATO I

I. *Mansioni* che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

*a)* atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) *rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP- d.*

2. Agenti biologici:

*a)* agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.

3. Agenti chimici:

*a)* sostanze e preparati classificati tossici *(T)*, molto tossici *(T+)*, corrosivi *(C)*, esplosivi *(E)* o estremamente infiammabili *(F+)* ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

*b)* sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3*a)* e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) *sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)"*;

1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

*d)* sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

*e)* piombo e composti;

*f)* amianto.

II. Processi e lavori:

1) *Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso;* processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto.

7) *Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.*

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500ºC come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) *(Soppresso)*.

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) *Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.*

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) *Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale*.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi *di elevata potenza*.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».

— L'art. 115 del succitato decreto legislativo così recita:

«Art. 115 *(Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali)*. — 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

*a)* anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

*b)* anni quattordici per guidare ciclomotori;

*c)* anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

*d)* anni diciotto per guidare:

1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose: autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera *c)*, ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;

*e)* anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera *d)*, quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

*a)* anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

*b)* anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera *e)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre

persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

*Note all'art. 4:*

— Per la legge 17 ottobre 1997, n. 977, vedi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36, reca: «Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, reca: «Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti».

**00G0314**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000, n. **263.**

**Regolamento recante criteri e modalità per il trasferimento al Ministero delle finanze degli immobili dell'ex Amministrazione P.T., da assegnare in uso al Ministero delle comunicazioni.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, 7, comma 5, e 12, comma 1, lettera *e)*;

Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15 gennaio 1997 (pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni n. 3 del 1° marzo 1997) e i decreti del Ministro delle comunicazioni 15 settembre 1997 e 6 agosto 1998 (pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 1° ottobre 1998) e successive modificazioni, recanti l'approvazione degli elenchi dei beni immobili e dei diritti d'uso da destinare a sedi ed uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'articolo 19 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;

Visto l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto l'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Sentito il Ministero delle finanze;

Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Immobili da trasferire*

1. Vengono trasferiti al Ministero delle finanze i beni immobili ed i diritti d'uso appartenenti all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni risultanti dagli elenchi allegati al decreto 15 gennaio 1997 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al decreto 15 settembre 1997 ed al decreto 6 agosto 1998 e successive modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, al fine della loro assegnazione in uso al Ministero delle comunicazioni per l'espletamento della propria attività istituzionale.

### Art. 2.

*Ufficio individuato per la consegna*

1. Le operazioni relative alla consegna degli immobili di cui all'articolo 1 ai competenti uffici del demanio dello Stato sono effettuate per il Ministero delle comunicazioni dal funzionario incaricato dal direttore generale per gli affari generali e per il personale in contraddittorio con il funzionario incaricato dal Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di cui all'articolo 3.

2. Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di consentire la corretta individuazione dei beni da trasferire, gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova ricognizione dei beni e dei diritti d'uso di cui risultano destinatari, nonché un'ulteriore verifica degli estremi catastali presso i competenti uffici finanziari.

3. Le risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei relativi verbali di consegna.

Art. 3.

*Verbali di consegna*

1. I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati.

2. I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna delle parti interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000*
*Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 8*

---

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

(1) ..............................................................................

Verbale di consegna

L'anno ................ addì ................ del mese di ................ fra il (2) sig. ........................................................... in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni ed il (3) sig. ...................................... in rappresentanza del Ministero delle finanze si è proceduto alla consegna degli immobili qui di seguito descritti, già individuati con i decreti ministeriali 15 gennaio 1997, 15 settembre 1997 e 6 agosto 1998 e successive modificazioni, ed aggiornati negli elementi sia descrittivi che identificativi sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento.

| SEDI (Città ed indirizzo) | SCHEDA TECNICA (Descrizione immobile e diritto d'uso) | PARTITA CATASTALE (N.ro - foglio - mappale - intestazione) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Si allegano:

*a)* .........................................................(certificati catastali);
*b)* ..................................................................(planimetrie);
*c)* ......................................................... (varie ed eventuali).

Osservazioni (4) .........................................................................
..........................................................................................................

Letto, confermato e sottoscritto:
per il Ministero delle comunicazioni ................................................
per il Ministero delle finanze ...........................................................

---

(1) Organo competente alla consegna.
(2) Indicare nome, cognome e qualifica del funzionario incaricato.
(3) Indicare nome, cognome e qualifica del funzionario incaricato.
(4) Evidenziare eventuali, particolari situazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni

finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

— Il testo dell'art. 6, comma 1, dell'art. 7, comma 5 e 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:

«Art. 6 *(Rapporti giuridici)*. — 1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero».

«Art. 7 *(Patrimonio)*.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

«Art. 12 *(Ordinamento del Ministero)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

*a)-d) (Omissis)*;

*e)* alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

*e-bis)* alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella *A*, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il testo dell'art. 19 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica», è il seguente:

«Art. 19. — Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, emanerà le norme per la esecuzione dell'inventario del materiale mobile ed immobile affidato alla speciale amministrazione delle poste e dei telegrafi per stabilire la consistenza patrimoniale dell'azienda. L'inventario sarà successivamente tenuto al corrente con le variazioni derivanti al patrimonio per effetto della gestione. Il conto patrimoniale dell'azienda sarà presentato al Parlamento, in allegato al conto patrimoniale dello Stato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-1927».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, reca: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— Il testo dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«Art. 1 *(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*. — 1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

*a)* la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di

telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

*b)* la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

*c)* il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della

dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un *Forum* permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il *Forum* per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del *Forum* non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento

del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca».

— Si riporta il testo dell'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane S.p.a. la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane S.p.a. contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni».

*Note all'art. 1:*

— Per il decreto 15 gennaio 1997 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il decreto 15 settembre 1997 ed il decreto 6 agosto 1998 e successive modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, vedasi nelle note alle premesse.

**00G0313**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 settembre 2000.

**Disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia in Siracusa - via di fuga definitiva.** (Ordinanza n. 3082).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge n. 677 del 31 dicembre 1996, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza dall'isola di Ortigia nella città di Siracusa;

Vista l'ordinanza n. 2561 del 21 maggio 1997, con la quale è stata disposta la realizzazione di un collegamento di superficie tra Ortigia (Riva Nazario Sauro) e Siracusa (sponda opposta), con finanziamento dell'opera a valere sui fondi di cui alla legge n. 730 del 28 ottobre 1986, art. 3, commi 10 e 11, assegnato al Ministero dei lavori pubblici e per suo tramite alla regione Siciliana;

Vista la nota n. 2/Ord.2561/Prot.Civ./Gab. del 18 aprile 2000, con la quale il prefetto di Siracusa, già nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 2561/1997, oltre a rappresentare l'impossibilità di eseguire il collegamento Ortigia - Siracusa secondo il disposto della medesima ordinanza, ha fatto presente la necessità di modificare il tracciato indicato della ripetuta ordinanza n. 2561/1997, nonché l'opportunità di conferire al sindaco di Siracusa incarico di commissario delegato;

Rilevato che il progetto presentato per il collegamento oggetto della citata ordinanza n. 2561 del 21 maggio 1997 ha avuto parere negativo definitivo dalla conferenza dei servizi del 4 giugno 1999;

Ritenuto che il sito dove è stato allocato il ponte provvisorio (approssimativamente sulla direttrice via Malta, via Chindemi) è soddisfacente sotto tutti i punti di vista, specialmente per l'afflusso e l'esodo della popolazione, in caso di calamità, provenendo tale convincimento anche dall'esperienza maturata nel corso dell'esercizio del ponte provvisorio realizzato in base all'ordinanza n. 3055 del 7 febbraio 2000;

Considerato che la rimodulazione del piano finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, approvata con la delibera della giunta regionale siciliana n. 154 del 19 giugno 2000, ha previsto una apposita posta di spesa di 8 miliardi per la realizzazione della via di fuga Ortigia - Siracusa;

Sentita la regione siciliana;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Siracusa è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati ad eliminare il pericolo esistente e garantire la possibilità dei soccorsi e l'eventuale evacuazione, in caso di emergenza, della popolazione dall'isola di Ortigia, ad alto rischio sismico, interventi consistenti nella realizzazione del collegamento di superficie tra via Malta e via Chindemi e nelle opere complementari atte ad assicurare completamente l'uso delle vie di fuga già esistenti; per l'attuazione di detti interventi il commissario si avvale delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 5,

della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ove occorre anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 2.

2. Il commissario delegato si avvale del comune di Siracusa quale ente attuatore.

3. Per la fase progettuale e le indagini sono assegnati 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; per l'approvazione dei progetti il commissario indirà apposita conferenza dei servizi, da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla conferenza dei servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. La conferenza dei servizi delibera a maggioranza semplice. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico il commissario può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente della regione siciliana, previa deliberazione della giunta regionale, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. I pareri, visti i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora non siano resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. I lavori dovranno essere iniziati entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto ed ultimati nei successivi 270 giorni. Le aree demaniali necessarie all'esecuzione degli interventi dovranno essere concesse entro e non oltre quindici giorni dall'approvazione degli interventi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive integrazioni e modificazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, art. 7, commi 7, 8 e 9, articoli 9, 15, 16, 17, 19, 20, art. 21, comma 1-*bis*, articoli 23, 24, 25, 27, 29;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.

Art. 3.

1. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 1 si provvede utilizzando l'importo di lire 8.000.000.000 previsto nel quadro generale di ripartizione della spesa della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, priorità 1. La somma è trasferita dalla regione siciliana sulla contabilità speciale, a disposizione del commissario delegato, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

*Il Ministro:* BIANCO

**00A12485**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2000.

**Attività di vigilanza fiscale e di controllo svolta dalla Guardia di finanza a tutela del gettito erariale derivante dai tabacchi lavorati.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1990, con il quale sono state determinate le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di cui sopra;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni tributarie, ed in particolare l'art. 35 che consente agli ufficiali e agenti della polizia tributaria di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 32 del citato decreto-legge che consente agli uffici finanziari e, previo il necessario

coordinamento, alla Guardia di finanza di effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visto l'art. 9, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede le modalità di esecuzione dei prelievi di campioni di tabacchi lavorati;

Visto l'art. 10, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede che per l'esercizio della vigilanza fiscale permanente presso i depositi fiscali di tabacchi lavorati gli Ispettorati compartimentali dei Monopoli si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza;

Visto l'art. 10, comma 5 dello stesso decreto che prevede la facoltà per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di assoggettare alla vigilanza fiscale permanente anche i depositi fiscali commerciali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 1° giugno 1999, n. 202, recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 27, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la riassegnazione alle unità previsionali di base delle Forze di polizia delle somme versate da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi in loro favore;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo della Guardia di finanza di cui alla citata legge n. 190 del 1989 ed al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, alla luce del mutato quadro istituzionale;

Visti i fogli n. 195976 del 27 giugno 2000 del Comando generale della Guardia di finanza e n. 05/53246 del 28 giugno 2000 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con i quali i predetti organismi hanno espresso il parere di competenza a norma del citato art. 11, comma 2, della legge n. 190 del 1989;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto determina le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati affidata alla Guardia di finanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 25 maggio 1989, n. 190, nonché dell'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

Art. 2.

*Vigilanza permanente presso i depositi fiscali*

1. I militari della Guardia di finanza collaborano con il personale degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato nell'esercizio della vigilanza permanente presso i depositi fiscali abilitati alla fabbricazione dei tabacchi lavorati.

2. La stessa attività può essere prestata presso i depositi fiscali commerciali assoggettati alla vigilanza fiscale permanente ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte secondo modalità stabilite da un disciplinare di servizio redatto dal direttore dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato d'intesa con il comandante provinciale della Guardia di finanza competente per territorio. Il disciplinare prevede:

*a)* controlli formali ai varchi d'accesso per verificare la regolare tenuta della documentazione richiesta dal decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, a corredo del prodotto in transito;

*b)* controlli sostanziali, a scandaglio, tenuto conto dell'intensità dei traffici, per verificare l'esatta corrispondenza tra il prodotto indicato nella documentazione prescritta e quello in transito. I militari del Corpo procedono, inoltre, a tali controlli quando espressamente richiesti dall'incaricato dell'Ispettorato compartimentale responsabile della vigilanza presso il deposito o dai superiori gerarchici del Corpo;

*c)* servizi di vigilanza saltuaria del perimetro del deposito, in assenza di altre idonee misure di sorveglianza disposte dall'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi di ripresa televisiva e l'impiego di video terminali.

4. Nel periodo di sospensione delle movimentazioni, i militari della Guardia di finanza procedono a suggellare i varchi dei depositi adibiti a transito veicoli.

5. Con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza, di concerto con il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono fissati annualmente il numero massimo di militari

del Corpo da impiegare nelle attività di cui ai commi 1 e 2 e gli oneri di cui all'art. 11, comma 3, della legge 25 maggio 1989, n. 190.

6. Le somme di cui al comma precedente sono versate in tesoreria, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Tabella 3 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 3.

*Accessi, verificazioni e ricerche*

1. Nell'adempimento dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 1, i militari della Guardia di finanza si avvalgono dei poteri previsti dall'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. I controlli possono estendersi anche a registri, documenti e scritture la cui tenuta non è obbligatoria e che si trovano nei relativi locali. Gli stessi militari possono, altresì, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, procedere al prelievo di campioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, per controllare l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie, anche a fini diversi da quelli tributari.

2. Per ogni accesso è redatto processo verbale in cui risultano le operazioni eseguite, le richieste fatte al responsabile d'imposta o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale è sottoscritto dal responsabile d'imposta o da chi lo rappresenta, ovvero indica il motivo della mancata sottoscrizione. Il responsabile d'imposta ha diritto di averne copia.

3. I militari operanti possono eseguire o far eseguire copie o estratti dei libri e dei registri; possono apporre, nelle parti che interessano, la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

4. I processi verbali sono trasmessi al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

Art. 4.

*Altri poteri*

1. I militari della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto all'art. 3, possono, d'iniziativa o su richiesta degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

*a)* invitare, indicandone i motivi, il responsabile d'imposta o chiunque partecipi all'attività industriale o commerciale attinente ai tabacchi lavorati a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie, chiarimenti o per esibire documenti relativi all'attività esercitata;

*b)* richiedere a chiunque copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli di cui al presente decreto.

Art. 5.

*Controlli sulla circolazione e sul trasporto di tabacchi lavorati*

1. I militari della Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati, anche mediante ricerche eseguite sui mezzi di trasporto. Essi possono, altresì, procedere al prelievo di campioni dei prodotti trasportati nei limiti, riferiti al quantitativo di tabacchi lavorati trasportati oggetto del controllo, e con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Di ogni controllo è redatto apposito processo verbale secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.

Art. 6.

*Vigilanza della Guardia di finanza su richiesta del responsabile d'imposta*

1. Il Comando generale della Guardia di finanza, su richiesta dei responsabili d'imposta, al fine di assicurare la sicurezza dello stoccaggio e dei trasporti di tabacchi lavorati e di prevenire gli illeciti, può disporre particolari modalità di esecuzione del servizio di vigilanza presso gli opifici ed i depositi di tali prodotti. Con le stesse modalità può essere, altresì, disposta l'esecuzione di scorte, anche automontate, dei carichi maggiormente significativi e, comunque, non inferiori a 2.000 chilogrammi.

2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare e di ammanchi.

3. Il responsabile d'imposta è tenuto a rimborsare gli oneri sostenuti per il personale utilizzato nelle attività di cui al comma 1.

Art. 7.

*Norme transitorie ed abrogazioni*

1. Il presente provvedimento abroga il decreto ministeriale 30 giugno 1990 ed entra invigore il 1° luglio 2000.

2. Fino al 31 dicembre 2000 la vigilanza dei trasporti eseguiti per via ordinaria continua ad essere disciplinata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 giugno 1990.

Roma, 30 giugno 2000

*Il Ministro:* DEL TURCO

**00A12481**

DECRETO 28 luglio 2000.

**Trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi dei percipienti compensi e/o altre somme soggette a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 1995 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede per i soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la possibilità per lavoratori dipendenti e pensionati di adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione del modello 730, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 14 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1995, assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all' art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;

Considerata la necessità di emanare un decreto del Ministero delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità di dette comunicazioni da parte delle amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa intesa con le Presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Acquisita l'intesa con la Presidenza del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1995 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli elenchi di cui al primo comma sono registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, e nell'allegato *A* al presente decreto.

3. I dati relativi alle indennità di cui all'art. 47, lettera *g),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalità stabilite nel precedente comma.

Art. 2.

1. L'amministrazione del Senato della Repubblica, qualora nel 1996 abbia prestato ai dipendenti assistenza fiscale deve registrare i dati delle dichiarazioni modello 730 degli assistiti su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del modello 730.

Art. 3.

1. I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati, a mano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'anagrafe tributaria, direzione sistemi informativi - via Mario Carucci, n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

2. Le buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nel 1996 consegnate, a mano, entro i termini di cui al comma precedente, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, via Fortunato Depero s.n.c. - Roma, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *C* al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze deve eseguire sui supporti magnetici, di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici risultino non conformi alle specifiche indicate nel precedente comma, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

3. I nuovi supporti magnetici, sostitutivi di quelli riscontrati non conformi, devono essere inviati alla direzione sistemi informativi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione.

4. I supporti magnetici pervenuti alla direzione sistemi informativi e riscontrati non conformi ai requisiti prescritti, se non richiesti in restituzione, saranno distrutti dopo la sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

*Il Ministro:* DEL TURCO

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO.

*Premessa.*

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti compensi ed emolumenti, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 e le modificazioni apportate con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1996.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'Allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1997 - serie generale).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

*Caratteristiche tecniche della fornitura.*

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato Allegato *A*.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia.

Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è SEN1996 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI EROGATI DA AMMINISTRAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1995».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

*Contenuto della fornitura su supporto magnetico.*

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 940 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume, relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti compensi o emolumenti.

In particolare tali record si suddividono in:

record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché i dati relativi all'assistenza fiscale;

record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1995 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo;

record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni;

record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;

un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'Allegato *A* al decreto interministeriale del 27 dicembre 1996 sopra citato.

1. *Record di tipo «AA».*

Il campo 2 «Codice della fornitura» vale SEN96.

2. *Record di tipo «AP».*

Il campo 15 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nell'Allegato *A* al decreto interministeriale già citato, gli ulteriori valori:

— 16 - indennità a senatore

— 17 - assegno vitalizio a senatore

3. *Record di tipo «ZZ».*

Il campo 2 «Codice della fornitura» vale SEN96.

ALLEGATO *B*

ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98
E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI
ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL **1995**

## AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE ______ DENOMINAZIONE ______ CODICE ATTIVITA' ______

COMUNE ______ PROV ______ INDIRIZZO ______ C.A.P. ______

## DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

### NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A CARTUCCIA ______ DISCHETTI ______

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI ______

### NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:

NASTRI A CARTUCCIA ______ DISCHETTI ______

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI ______

DATA ______ FIRMA ______

ALLEGATO C

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI
DALL'AMMINISTRAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ANNO DI IMPOSTA 1995

## AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE ____________ DENOMINAZIONE ____________ CODICE ATTIVITA' ____________

COMUNE ____________ PROV ____ INDIRIZZO ____________ C.A.P. ____________

## NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ____________ NUMERO BUSTE ____________

DATA ____________ FIRMA ____________

---

*PER RICEVUTA*

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

DATA ____________ TIMBRO [ ] FIRMA ____________

**00A12565**

DECRETO 8 settembre 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota in data 22 agosto 2000, prot. n. 96182, del direttore dell'ufficio del territorio di Nuoro, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato causato dal malfunzionamento tecnico degli archivi informatici;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio sopracitato, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

giorno 1 il 22 agosto 2000 - Ufficio del territorio di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare - via Oggiano n. 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 settembre 2000

*Il direttore compartimentale:* MARTINI

**00A12472**

DECRETO 15 settembre 2000.

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «Servizi unione S.r.l. - C.A.F. Imprese» in sigla «Servizi UCTS - C.A.F. Imprese S.r.l.», in Trento, ed iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.**

IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto l'art. 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Vista in particolare la lettera *c)* del citato art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base alla quale le organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, che all'art. 1 attribuisce - ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo in cui la società richiedente ha sede legale;

Vista l'istanza pervenuta in data 6 giugno 2000, prot. n. 15334 e successiva integrazione dell'8 settembre 2000, prot. n. 23574, con la quale la società «Servizi Unione S.r.l. - C.A.F. Imprese» con sede in Trento, via Solteri, 78 — codice fiscale e partita IVA 01347140228, legalmente rappresentata dal sig. Bonafini Emanuele, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 6 novembre 1991 a rogito notaio dott. Pierluigi Mott, repertorio n. 56899 e raccolta n. 8613, registrato in Trento in data 25 novembre 1991 al n. 4125, e lo statuto ad esso allegato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società «Servizi Unione S.r.l. - C.A.F. Imprese» del 28 dicembre 1999 a rogito notaio Paolo Piccoli — repertorio n. 23965, atto n. 6453 — registrato in Trento in data 4 gennaio 2000, di adeguamento del capitale sociale;

Considerato che unico socio della società «Servizi Unione S.r.l. - C.A.F. Imprese» è la «Unione commercio turismo ed attività di servizio della provincia di Trento», con sede in Trento, che aderisce alla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, istituita il 29 aprile 1945, ed avente sede in Roma, Piazza G.G. Belli, 2, tenuto conto che detta Confederazione è presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Vista la delega a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale per le imprese, rilasciata dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, in data 25 novembre 1999;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Società cattolica di assicurazione», la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la certificazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Edgardo Moncher, nato a Cavalese (Trento) il 29 gennaio 1958, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Trento;

Vista la relazione tecnica sulla potenziale capacità operativa del CAF, anche in ordine alle diverse sedi che si intendono attivare, che vengono elencate in calce alla medesima relazione;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

La società Centro di assistenza fiscale «Servizi Unione S.r.l. - C.A.F. Imprese», con sede in Trento, via Solteri, 78, codice fiscale e partita IVA 01347140228, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a),* e comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 15 settembre 2000

*Il direttore:* GIAMPORTONE

**00A12566**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 settembre 2000.

**Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti postali.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il libro III, titolo I, capo V, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei libretti di risparmio postale sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto 12 giugno 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti postali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000;

Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari, sul portafoglio elettronico, nonché sui libretti della serie speciale «italiani all'estero» è fissato nella misura del 3,50 per cento lordo in ragione d'anno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

*Il Ministro:* VISCO

**00A12498**

---

DECRETO 21 settembre 2000.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 21 settembre 2000 è di 54.268 miliardi di lire (pari a 28.027 milioni di euro);

Decreta:

Per il 29 settembre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 marzo 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 settembre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**00A12554**

---

DECRETO 21 settembre 2000.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 settembre 2000.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 settembre 2000 che hanno disposto per il 15 settembre 2000 l'emissione dei buoni

ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base si collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 settembre 2000 è indicato, tra l'atro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,84 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 95,00 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 73.204.643.150 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 678.181.079.423 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 settembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,48 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 93,66 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**00A12555**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 giugno 2000.

**Rideterminazione, per l'anno accademico 1999-2000, del fabbisogno di medici specialisti per talune tipologie di scuole di specializzazione universitaria.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che affida al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;

Visto il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;

Vista la nota in data 17 gennaio 2000, con la quale il Ministro della sanità ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione pr ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto ad assegnare alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia attivate presso gli atenei, per l'anno accademico 1999/2000, le borse di studio, ai sensi dell'art. 2, del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Viste le richieste formulate dagli atenei ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 257/1991, per l'attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie

acquisite nei propri bilanci, nonché le richieste per l'ammissione presso le scuole di specializzazione di medici operanti nelle strutture convenzionate;

Ravvisata la necessità di assecondare per il corrente anno accademico, le indicate richieste nelle more del perfezionamento dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dagli articoli 35, 37 e 46 del predetto decreto legislativo n. 368/1999;

Tenuto conto che, sulla base dell'analisi in corso, il fabbisogno formativo dei medici specialisti per il prossimo triennio di programmazione da definire con il provvedimento di cui all'art. 35 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, potrebbe non essere interamente soddisfatto in relazione alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei contratti di formazione/lavoro previsti dal medesimo decreto legislativo;

Tenuto altresì conto che l'attivazione dei predetti posti di specializzazione richiesti dagli atenei non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, restando questi a totale carico degli enti pubblici e privati finanziatori;

Preso atto della compatibilità dell'attivazione di posti in questione con le risorse strutturali e di personale messi a disposizione degli atenei in via diretta e/o convenzionale;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare, per il corrente anno accademico 1999/2000, il fabbisogno dei medici specialisti da formare per talune tipologie di scuole di specializzazione di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 257/1991,

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, per l'anno accademico 1999/2000, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle sottoelencate tipologie di scuole di specializzazione universitarie è così rideterminato:

| TIPOLOGIA | Fabbisogno formativo A.A. 1999/2000 |
|---|---|
| Allergologia ed immunologia clinica | 44 |
| Anatomia patologica | 80 |
| Anestesia e rianimazione | 638 |
| Cardiochirurgia | 52 |
| Cardiologia | 258 |
| Chirurgia dell'apparato digerente | 35 |
| Chirurgia generale | 319 |
| Chirurgia plastica e ricostruttiva | 53 |
| Chirurgia vascolare | 51 |
| Dermatologia e venereologia | 101 |
| Ematologia | 78 |
| Endocrinologia e malattie del ricambio | 92 |
| Farmacologia | 21 |
| Gastroenterologia | 104 |
| Genetica medica | 29 |
| Ginecologia ed ostetricia | 281 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 88 |
| Malattie infettive | 89 |
| Medicina del lavoro | 181 |
| Medicina dello sport | 70 |
| Medicina fisica e riabilitazione | 160 |
| Medicina interna | 319 |
| Medicina legale | 114 |
| Nefrologia | 97 |
| Neurochirurgia | 51 |
| Neurologia | 164 |
| Oncologia | 137 |
| Pediatria | 293 |
| Psichiatria | 262 |
| Radiodiagnostica | 262 |
| Radioterapia | 67 |
| Reumatologia | 50 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

*Il Ministro della sanità*
VERONESI

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
ZECCHINO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

*Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio 113*

**00A12486**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 settembre 2000.

**Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Reyes Tellez Aurelio Fernando;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licenciado en Ciencias Biologicas» e di «Doctor en Ciencias Biologicas» conseguiti presso l'Università Complutense dal sig. Reyes Tellez Aurelio Fernando, nato a Madrid il 20 novembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

p. *Il direttore:* CUOMO

**00A12402**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 luglio 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, art. 2, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 9, comma 3;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo - consiglio della facoltà di economia seduta del 2 ottobre 1998, senato accademico, seduta del 7 settembre 1999, e consiglio di amministrazione, seduta del 29 settembre 1999;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione dell'Università di Palermo espresso nella seduta del 7 giugno 2000;

Acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento nella seduta dell'11 luglio 2000;

Decreta

l'istituzione del diploma universitario in «Economia e gestione dei servizi turistici» della facoltà di economia.

STATUTO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 1.

È istituito il diploma universitario in «Economia e gestione dei servizi turistici», presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 2.

La durata del diploma è di tre anni.

Art. 3.

Obiettivo del corso di diploma è di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative, amministrative e di sviluppo del turismo regionale.

Art. 4.

Per l'ammissione è richiesto il diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento italiano e/o comunitario.

Art. 5.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di diploma di cui al successivo art. 7, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della vigente legge.

Art. 6.

Per l'ammissione al primo anno di corso si dovrà procedere ad una selezione degli aspiranti, e quindi alla formazione della relativa graduatoria secondo le modalità che saranno fissate dal consiglio di diploma.

Art. 7.

È costituito il consiglio di diploma per la sua composizione ed il suo funzionamento si applicano le norme di legge in vigore.

Art. 8.

È istituito un «Osservatorio permanente della didattica» composto da cinque docenti, rappresentanti delle varie aree disciplinari, e da due studenti designati su base elettiva dagli iscritti al diploma.

L'osservatorio sarà presieduto da un docente eletto tra i suoi membri e svolgerà i compiti di cui all'art. 19, comma. 4, dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 9.

Il piano di studi del corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti ed altri insegnamenti, stabiliti dalla legge, per un numero complessivo di sedici annualità equivalenti, con esami di profitto; più un insegnamento di informatica, e due di lingue straniere a scelta dello studente tra quelle attivate dalla facoltà di economia, con esami idoneativi. Per conseguire il diploma, lo studente deve inoltre sostenere, alla fine dei corsi e superati tutti gli esami, un colloquio avente per oggetto uno specifico tema di natura tipicamente professionale, riferentesi alle discipline del corso, assegnato da uno dei docenti e approvato dal Presidente del Consiglio.

Art. 10.

Gli insegnamenti annuali e semestrali comprendono, rispettivamente, 70 e 35 ore di didattica.

Il consiglio di diploma stabilisce quali degli insegnamenti siano svolti con corsi annuali, oppure semestrali, nel rispetto del numero complessivo di annualità equivalenti previste nelle varie aree disciplinari.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, possono essere previste esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti, e può essere organizzata la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso aziende, enti o altri organismi nazionali e/o per *stages* della durata massima di sei mesi.

Art. 11.

Il piano di studi del diploma deve essere formato da insegnamenti compresi nella tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 29 ottobre 1992.

Il consiglio di diploma stabilisce quali, tra gli anzidetti insegnamenti, devono essere compresi nel piano di studi, sulla base delle finalità formative del diploma.

Il consiglio apporta le eventuali modifiche al piano, tutte le volte che se ne presentino le ragioni.

Nel caso in cui gli studenti richiedano il passaggio da altro corso di diploma ovvero da un corso di laurea, il consiglio stabilisce - sulla base della normativa vigente e tenuto conto delle specifiche, finalità dei corsi - quali insegnamenti e/o quali crediti didattici possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma in «Economia e gestione dei servizi turistici», tenendo conto della effettiva sussistenza di posti vacanti.

Art. 12.

I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Di regola e per quanto possibile, tutti i corsi d'insegnamento - attesa la specificità del diploma - sono distinti dai corsi della facoltà di economia e delle altre facoltà.

Art. 13.

Il consiglio di diploma, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove idoneative e del colloquio finale.

Art. 14.

Nello svolgimento del corso di studi, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo si farà ricorso ad affidamenti, supplenze e contratti *ex* art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In via integrativa sono previsti i contratti *ex* art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, contratti e/o assegni di assistenza didattica e/o di collaborazione scientifica per dottori di ricerca e laureati qualificati, nonché testimonianze esperte provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

È previsto il ricorso a contratti di collaborazione *part-time* con studenti e per servizi vari di coordinamento amministrativo e tecnico.

Il consiglio di diploma fissa annualmente le priorità nel ricorso a contratti di diritto privato con soggetti non strutturati nell'amministrazione universitaria, nel rispetto delle preminenti finalità formative del corso di diploma.

Art. 15.

L'importo di tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti al diploma è stabilito nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 luglio 2000

*Il rettore:* SILVESTRI

**00A12490**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 10 luglio 2000, n. **6**.

**Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 - disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.**

*Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome*

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Div. XII*

*All'ente nazionale risi*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confederazione cooperative italiane*

*Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue*

*All'Associazione generale cooperative agricole*

*All'Unione nazionale cooperative italiane*

*All'Ente nazionale sementi elette*

*All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura*

*All'Istituto sperimentale per le colture foraggere*

*All'Unione nazionale delle ACLI - Consorzio coop. agricole*

*All'Assoseme - Associazione italiana costitutori*

*All'A.I.S. - Associazione italiana sementi*

*All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei*

*All'Ispettorato centrale repressione frodi*

e, per conoscenza:

*Alla rappresentanza italiana presso le Comunità europee*

*Commission Européenne direction generale VI-E-3*

*Ai Commissari di Governo presso le regioni*

*Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali*

Si fa seguito alla circolare n. 31801 del 4 aprile 2000 per comunicare che la data del 10 giugno 2000, per la presentazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, è prorogata al 31 luglio p.v.

Si fa presente altresì che anche le organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) hanno la facoltà di assistere il diretto moltiplicatore nella compilazione dei moduli relativi alla domanda di aiuto.

Pertanto l'AIMA dovrà inviare gli appositi moduli con il relativo software di compilazione anche alle suddette organizzazioni professionali agricole.

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

*Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000*
*Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 108*

**00A12482**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Bilancio preventivo per l'anno 2001 della Cassa delle ammende**

Con decreto interministeriale del Ministro della giustizia e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 luglio 2000, n. 596487, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2001, con le seguenti risultanze:

entrate previste .................... L. 16.130.000.000;
uscite previste ..................... L. 16.130.000.000.

**00A12483**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 22 settembre 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8890 |
| Yen giapponese | 95,75 |
| Dracma greca | 339,25 |
| Corona danese | 7,4618 |
| Corona svedese | 8,4280 |
| Sterlina | 0,60630 |
| Corona norvegese | 8,0345 |
| Corona ceca | 35,632 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 263,06 |
| Zloty polacco | 4,0392 |
| Tallero sloveno | 209,0332 |
| Franco svizzero | 1,5318 |
| Dollaro canadese | 1,3251 |
| Dollaro australiano | 1,5950 |
| Dollaro neozelandese | 2,1383 |
| Rand sudafricano | 6,4230 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A12602**

## COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

**Variante al piano regolatore generale**

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*(Omissis).*

Considerato:

che la citata legge n. 136/1999 è entrata in vigore il 19 maggio 1999 (art. 31, legge n. 136/1999) e che il termine perentorio di dodici mesi per l'approvazione degli strumenti urbanistici trasmessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1999 è scaduto il 19 maggio 2000;

che la regione Puglia non ha rispettato i termini perentori previsti dall'art. 21 della legge n. 136/1999, non adempiendo all'obbligo di approvazione o rinvio del piano nei termini di legge, né a quello di asseveramento della regolarità formale degli atti;

che la nota dell'assessore regionale all'urbanistica appare vieppiù tardiva essendo pervenuta solo poche ore prima della riunione del consiglio comunale che nella precedente seduta aveva indicato la data del 15 giugno quale termine ultimo per la convocazione dell'incontro con l'istituzione regionale;

*(Omissis);*

Delibera

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente richiamate di predetto atto dell'intervenuta approvazione *ex lege* del piano regolatore generale adottato con propria deliberazione n. 68 del 23 ottobre 1996, per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 21 della legge n. 136/1999.

**00A12484**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651224/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.